



GIUNTA REGIONALE

**CCR-VIA -- COMITATO DI COORDINAMENTO REGIONALE PER LA VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE**

**Giudizio n° 3331 del 21/12/2020**

**Prot. n° 2020/455274 del 21/12/2020**

**Ditta Proponente:** DI NIZIO EUGENIO

**Oggetto:** Impianto trattamento di rifiuti sanitari a rischio infettivo

**Comune di Intervento:** Atessa

**Tipo procedimento:** Richiesta ulteriore proroga al preavviso di rigetto

**Presenti** (in seconda convocazione)

**Direttore Dipartimento Territorio – Ambiente (Presidente)** Ing. Domenico Longhi ( Presidente Delegato)

**Dirigente Servizio Valutazioni Ambientali** -

**Dirigente Servizio Gestione e Qualità delle Acque** dott.ssa Sandrina Masciola (delegata)

**Dirigente Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio - Pescara** Dott. Enzo De Vincentiis ( delegato)

**Dirigente Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche - Pescara** dott. Gabriele Costantini (delegato)

**Dirigente Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio** ing. Eligio Di Marzio (delegato)

**Dirigente Servizio Foreste e parchi - L'Aquila** ASSENTE

**Dirigente Servizio Opere Marittime** ASSENTE

**Dirigente Servizio Genio Civile Chieti** ASSENTE

**Dirigente del Servizio difesa del suolo - L'Aquila** dott. Luciano del Sordo (delegato)

**Dirigente Servizio Sanità Veterinaria e Sicurezza degli Alimenti** dott. Paolo Torlontano (delegato)

**Direttore dell'A.R.T.A** dott.ssa Luciana di Croce (delegata)

**Esperti in materia Ambientale**

**Relazione Istruttoria** Titolare Istruttoria: ing. Erika Galeotti  
Gruppo Istruttoria: ing. Bernardo Zaccagnini

Si veda istruttoria Allegata

Preso atto della documentazione tecnica trasmessa dal DI NIZIO EUGENIO

per l'intervento avente per oggetto: Richiesta ulteriore proroga al preavviso di rigetto

**IL COMITATO CCR-VIA**





GIUNTA REGIONALE

Sentita la relazione istruttoria;

Vista la richiesta di audizione del Sindaco di Atesa, acquisita in atti al prot. n. 15954 del 19/01/2021;

sentita la relativa audizione;

Letta la nota inviata dalla ditta in data 21.12.2020, Prot455274, di richiesta di “*proroga del termine per la presentazione delle integrazioni, in ragione della pendenza del ricorso dinanzi al TAR Abruzzo – Sede dell’Aquila, avverso anche il preavviso di rigetto di cui al Giudizio n. 3230 del 10.09.2020 e nel quale sono affrontati temi riferiti ai contenuti del predetto preavviso*”;

Letta la memoria predisposta dal Comune di Atesa e allegata alla richiesta di audizione acquisita in atti al prot. n. 9006 del 12/01/2021;

Sentite le dichiarazioni in audizione del Sindaco a ribadire quanto riportato nella citata memoria;

### ***ESPRIME IL SEGUENTE GIUDIZIO***

**1. RIGETTO DELLA RICHIESTA DI PROROGA** presentata con nota prot. n. 455274 del 21.12.2020

#### **PER LE SEGUENTI MOTIVAZIONI**

La richiesta di cui alla nota dello scorso 21.12.2020, nostro prot. n. 455274, è irricevibile in quanto privo di riferimento normativo e in violazione dei termini perentori della presente procedura.

Anche qualora i suddetti termini, di cui si richiede la proroga, alla luce di alcune interpretazioni giurisprudenziali, non si considerassero perentori bensì ordinatori, va considerato che, gli stessi, sono, in realtà, già scaduti e ad oggi manca una data certa riguardo la discussione di merito del giudizio al TAR che, non contemplando istanza di sospensiva potrebbe, per sua natura, definirsi in un tempo molto distante da oggi.

Ne deriva che l’istanza in oggetto, oltre che illegittima, sarebbe impossibile da concedere, non essendo neanche ipotizzabile una sorta di proroga “sine die” della procedura amministrativa.

**2. RIGETTO DELL’ISTANZA** “*Progetto per la realizzazione di un impianto di trattamento di rifiuti sanitari a rischio infettivo mediante sterilizzazione, con adiacente deposito per rifiuti pericolosi e non pericolosi*” confermando le motivazioni di cui al Giudizio n. 3230 del 10/09/2020, non avendo il proponente fornito, nei termini previsti dalla precedente proroga accordata con Giudizio n. 3243 del 01/10/2020 alcun elemento utile alla rivalutazione della decisione.

*ing. Domenico Longhi (Presidente delegato)*

**FIRMATO DIGITALMENTE**

*dott.ssa Sandrina Masciola (delegata)*

**FIRMATO ELETTRONICAMENTE**

*dott. Enzo De Vincentiis (delegato)*

**FIRMATO ELETTRONICAMENTE**

*dott. Gabriele Costantini (delegato)*

**FIRMATO ELETTRONICAMENTE**

*ing. Eligio Di Marzio (delegato)*

**FIRMATO ELETTRONICAMENTE**



---

REGIONE  
ABRUZZO



GIUNTA REGIONALE

---

*dott. Luciano del Sordo (delegato)*

*FIRMATO ELETTRONICAMENTE*

*dott. Paolo Torlontano (delegato)*

*FIRMATO ELETTRONICAMENTE*

*dott.ssa Luciana di Croce (delegata)*

*FIRMATO ELETTRONICAMENTE*

*La Segretaria Verbalizzante*

*dott.ssa Paola Pasta (segretaria verbalizzante)*





**Dipartimento Territorio - Ambiente**  
**Servizio Valutazioni Ambientali**

**Istruttoria Tecnica**  
**Progetto**

**Procedura di V.I.A.**

**Di Nizio Eugenio Srl – Progetto per la realizzazione di un impianto di trattamento di rifiuti sanitari a rischio infettivo mediante sterilizzazione, con adiacente deposito per rifiuti pericolosi e non pericolosi**

## Oggetto

<b>Titolo dell'intervento:</b>	Progetto per la realizzazione di un impianto di trattamento di rifiuti sanitari a rischio infettivo mediante sterilizzazione, con adiacente deposito per rifiuti pericolosi e non pericolosi
<b>Descrizione del progetto:</b>	La DI NIZIO EUGENIO S.r.l. intende ampliare i servizi di gestione rifiuti offerti, dotandosi di un proprio impianto di sterilizzazione di rifiuti sanitari a rischio infettivo con produzione di CSS/CDR (potenzialità di trattamento 20.000 ton/anno), al quale sarà associato un deposito di rifiuti, sia non pericolosi che pericolosi, provenienti da terzi, (aziende pubbliche e private, attività ambulatoriali ed ospedaliere, servizi di raccolta differenziata, ecc...) con raggruppamento e formazione di carichi omogenei da avviare successivamente ad impianti autorizzati per lo smaltimento o il recupero (potenzialità 15.000 ton/anno).
<b>Azienda Proponente:</b>	DI NIZIO Eugenio S.r.l.
<b>Procedimento:</b>	Valutazione di Impatto Ambientale - V.I.A. - lett. m) All.III D.Lgs 152/2006

## Localizzazione del progetto

Comune:	Atessa
Provincia:	Chieti
Altri Comuni interessati:	nessuno
Località:	Contrada Saletti — Zona Industriale
Numero foglio catastale:	4
Particella catastale:	5071 sub 2, 5071 sub 3, 5072

## Contenuti istruttoria

la presente istruttoria illustra quanto richiesto dalla ditta con nota del 21.12.2020, acquisita in atti al prot. n. 455274 del 22.12.2020

## Referenti della Direzione

Titolare istruttoria:

Ing. Erika Galeotti

Gruppo di lavoro istruttorio

Ing. Bernardo Zaccagnini



## PREMESSA

### 1. Introduzione

La società Di Nizio S.r.l., in data **13/10/2017** (ns prot. n. 262714/2017) ha presentato, ai sensi dell'art. 27-bis, comma 2 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., istanza di attivazione del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale relativo ad un progetto per la realizzazione di un impianto di trattamento di rifiuti sanitari a rischio infettivo mediante sterilizzazione, con adiacente deposito per rifiuti pericolosi e non pericolosi.

Il progetto proposto è ricompreso nell'elenco di opere sottoposte alla procedura di V.I.A. in quanto la tipologia di intervento fa parte dell'Allegato III alla Parte II del Decreto sopra citato, al punto 7, lettera m): "Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D1, D5, D9, D10 e D11, ed all'allegato C, lettera R1, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152".

Con **Giudizio n. 3230 del 10.09.2020** il CCR – VIA ha espresso il seguente Giudizio "*preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90*", con contestuale richiesta della seguente documentazione integrativa:

- *dello studio degli impatti conseguente all'incremento di traffico veicolare nell'area interessata dall'intervento, nonché della viabilità utilizzata da e per l'impianto, con idonea indicazione su elaborato cartografico;*
- *dello studio di impatto odorigeno generato dall'attività proposta, considerando l'effetto cumulo con altri impianti, appartenenti alla stessa categoria progettuale, localizzati nel medesimo contesto ambientale e territoriale;*
- *dell'aggiornamento del QRE come richiesto nella citata nota dell'ARTA;*
- *dello studio di ricaduta degli inquinanti che tenga conto del contesto in cui s'inserisce l'impianto, dell'aggiornamento del QRE, dell'incremento di traffico veicolare e dei recettori presenti nell'intorno dell'attività;*
- *occorre che la ditta presenti una relazione che evidenzi opportunità e benefici attesi sul piano ambientale, sociale ed economico per il territorio regionale a fronte dell'inserimento dell'attività in progetto.*

**Giudizio n. 3243 del 01.10.2020** il CCR – VIA ha espresso il seguente Giudizio "*Favorevole alla richiesta di proroga di giorno 90 (novanta) avanzata dalla ditta Di Nizio Eugenio Srl*", richiesta di proroga acquisita in atti al prot. n. 274806 del 21.09.2020.

Con **nota del 21.12.2020, acquisita in atti al prot. n. 455274 del 22.12.2020**, la ditta Di Nizio Eugenio Srl ha avanzato una richiesta di un'ulteriore proroga specificando che *con la presente, la proponente DI NIZIO Eugenio S.r.l. chiede la proroga del termine per la presentazione delle integrazioni, in ragione della pendenza del ricorso dinanzi al TAR Abruzzo – Sede dell'Aquila, avverso anche il preavviso di rigetto di cui al Giudizio n. 3230 del 10.09.2020 e nel quale sono affrontati temi riferiti ai contenuti del predetto preavviso. La proroga richiesta per i motivi superiori viene rimessa alla prudenza dell'Ufficio.*



*Dipartimento Territorio - Ambiente  
Servizio Valutazioni Ambientali*

**Istruttoria Tecnica**  
**Progetto**

**Procedura di V.I.A.**

**Di Nizio Eugenio Srl – Progetto per la realizzazione di un impianto di trattamento di rifiuti sanitari a rischio infettivo mediante sterilizzazione, con adiacente deposito per rifiuti pericolosi e non pericolosi**

Con **nota prot. n. 462867 del 31.12.2020**, lo scrivente Servizio regionale ha comunicato alla ditta, ed agli Enti coinvolti nel procedimento, che detta richiesta di proroga verrà inserita all'ordine del giorno della prima seduta utile del Comitato di Coordinamento Regionale per la VIA, prevista, presumibilmente, per il 14.01.2021.

**Referenti della Direzione**

Titolare istruttoria:

Ing. Erika Galeotti

Gruppo di lavoro istruttorio

Ing. Bernardo Zaccagnini



*Città di Atessa*  
(Provincia di Chieti)  
*Medaglia di Bronzo al Valor Civile*

Alla Regione Abruzzo, Dipartimento  
Territorio – Ambiente, Servizio Valutazioni  
Ambientali  
PEC: [dpc002@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpc002@pec.regione.abruzzo.it)

**Atessa, 20 gennaio 2021**

**OGGETTO:** Richiesta partecipazione CCR-VIA del 21/1/2021 – Progetto Di Nizio.  
**Integrazione.**

Ad integrazione della richiesta di audizione avanzata dal Sindaco di questo Comune (allegata alla presente), inoltrata a Codesto Servizio il 18 gennaio u.s. (Ns prot. n. 932), si allega documentazione integrativa che sarà esposta dallo stesso Sindaco.

Si precisa che detta documentazione era stata già allegata alla precedente richiesta di audizione relativa alla seduta del 14 gennaio u.s. (Odg rinviato).

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
Ing. Maurizio CALABRESE



SETTORE N. 6 – URBANISTICA E AMBIENTE





Al Dirigente del  
Servizio Valutazioni Ambientali  
[dpc002@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpc002@pec.regione.abruzzo.it)  
[dpc002@regione.abruzzo.it](mailto:dpc002@regione.abruzzo.it)

**Oggetto:** richiesta di partecipazione alla seduta del CCR-VIA.

Il/La sottoscritto/a (Nome e Cognome) Giulio SCIORILLI BORRELLI, nato/a a  
ATESSA (CH) il 13/3/1946 identificato tramite documento  
di riconoscimento carta di identità n. CA71985EY rilasciato il 5/9/2019.  
da COMUNE DI ATESSA, in qualità di (specificare se in rappresentanza di un Ente, Associazione, privato cittadino,  
ecc...) SINDACO PRO TEMPORE

chiede di poter partecipare, *tramite l'invio della presente comunicazione*, alla seduta del CR-  
VIA relativa alla discussione del procedimento di (Verifica di Assoggettabilità, VIA, VInCA) Specificare intervento  
V.I.A.

in capo alla ditta proponente DI NIZIO EUGENIO SRL,  
che si terrà il giorno 14/1/2021.

DICHIARAZIONE:

**SI CHIEDE DI POTER INTERVENIRE E SI ALLEGA APPOSITA MEMORIA PER LA  
SEDUTA DEL 14 GENNAIO P.V. SULLA RICHIESTA AVANZATA DALLA DITTA  
PROPONENTE**





*Città di Atessa*  
(Provincia di Chieti)  
*Medaglia di Bronzo al Valor Civile*



**Ufficio del Sindaco**

---

**Alla Regione Abruzzo**

**DPC002 - Servizio Valutazioni Ambientali**

PEC: [dpc002@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpc002@pec.regione.abruzzo.it)

**Alla Regione Abruzzo**

**AVV - Servizio Autonomo "Avvocatura Regionale"**

PEC: [avvocatura@pec.regione.abruzzo.it](mailto:avvocatura@pec.regione.abruzzo.it)

**Ai Membri del Comitato CCR – VIA**

PEC: [dpc002@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpc002@pec.regione.abruzzo.it)

**Alla Regione Abruzzo**

**O.I.V.**

**c/o Servizio Autonomo "Controlli e Anticorruzione"**

PEC: [cap@pec.regione.abruzzo.it](mailto:cap@pec.regione.abruzzo.it)

**Alla Regione Abruzzo**

**DPC026 - Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche**

PEC: [dpc026@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpc026@pec.regione.abruzzo.it)

**Alla Regione Abruzzo**

**DPC025 - Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio**

PEC: [dpc025@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpc025@pec.regione.abruzzo.it)

**All'ARTA Abruzzo**

PEC: [sede.centrale@pec.artaabruzzo.it](mailto:sede.centrale@pec.artaabruzzo.it)

**All'ARTA Abruzzo**  
**Distretto Provinciale di Chieti**  
PEC: dist.chieti@pec.artaabruzzo.it

**Alla Provincia di Chieti**  
PEC: protocollo@pec.provincia.chieti.it

**Alla Provincia di Chieti**  
**Servizio Programmazione e Pianificazione Territoriale**  
PEC: protocollo@pec.provincia.chieti.it

**Alla Provincia di Chieti**  
**Servizio Tecnico Ambiente**  
PEC: protocollo@pec.provincia.chieti.it

**All'ASL n. 2 - Lanciano Vasto Chieti**  
**Dipartimento prevenzione – area Lanciano-Vasto**  
PEC: prevenzione.lancianovasto@pec.asl2abruzzo.it

**All'ARAP - Unità Territoriale n. 2 Casoli**  
PEC: arapabruzzo@pec.it

**Alla S.A.S.I. s.p.a.**  
PEC: sasi@legalmail.it

**Alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici dell'Abruzzo**  
PEC: mbac-sabap-abr@mailcert.beniculturali.it

**Ogg: Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) - pratica n. 17/0262714 -  
Realizzazione di un impianto di trattamento di rifiuti sanitari a rischio infettivo, con adiacente  
deposito per rifiuti pericolosi e non, in Loc. Saletti del Comune di Atesa, proposto dalla Di NIZIO  
Eugenio s.r.l. - memoria per la seduta del CCR-VIA del 14.1.2021.**

Io sottoscritto Dott. Giulio Sciorilli Borrelli formulo la presente in nome e per conto del Comune di Atesa, n.q. di Sindaco p.t.. La nota *de qua* è firmata altresì dall'avv. prof. Andrea Filippini, legale designato dall'Ente nel ricorso promosso dinanzi al TAR Abruzzo - L'Aquila dalla Di NIZIO Eugenio s.r.l. contro la Regione Abruzzo, il Comitato CCR-VIA et a., per l'annullamento "*a. della Deliberazione di Giunta del Comune di Atesa n. 67 del 29.06.2020 con cui viene istituita una Commissione Comunale di Valutazione di Incidenza Ambientale (V.INC.A.); b. Della Determinazione n. 423/A.G. del 12.08.2020 avente ad oggetto: "Valutazione di Incidenza Ambientale del progetto proposto dalla ditta Di Nizio. Parere negativo", adottata dal Comune di Atesa – Servizio Urbanistica e ambiente; c. del Giudizio n. 3230 del 10.09.2020 del CCR-VIA, con cui si comunica il preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10 bis della l. n. 241-1990; d. del Giudizio n. 3243 dell'01.10.2020 del CCR-VIA, con cui si comunica l'accoglimento della proroga di giorni 90 del termine di cui al giudizio 3230; nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e/o consequenziali"*, attualmente iscritto al R.G. n. 397/2020 ed in attesa di fissazione di udienza.

L'ennesima, **dilatoria richiesta di proroga/rinvio**, da ultimo formulata dalla DI NIZIO Eugenio s.r.l. con propria nota del 21.12.2020, iscritta all'o.d.g. della seduta odierna di codesto rispettabile Comitato, **non può - evidentemente - trovare accoglimento alcuno.**

Depongono in favore del necessitato rigetto **tanto semplici, quanto incontrovertibili argomentazioni, giuridiche e di merito.**

**A) In diritto: sulla violazione del termine di cui all'art. 27-bis, D. Lgs. n. 152/2006 che l'adesione alla richiesta di proroga comporterebbe, e sulle sue conseguenze legali.**

La concessione della proroga richiesta comporterebbe la pacifica **violazione dei termini procedurali fissati per legge**, la cui **natura** - *ex art. 27-bis, c. 8, D. Lgs. n. 152/2006 (Codice dell'Ambiente)* - è **perentoria** ed inderogabile.

La giurisprudenza monolitica, del resto, nel connotare in concreto la **gravità di questa violazione** dei termini, ha sistematicamente sottolineato l'insorgenza di uno specifico **danno erariale** in capo ai responsabili della violazione, in uno con la **connessa responsabilità disciplinare** dei funzionari pubblici e dei tecnici incaricati: "*il loro [dei termini legali di conclusione del procedimento] superamento [...] rileva ai fini risarcitori nel rapporto tra Amministrazione e privato e, sul piano interno alla prima, ai fini disciplinari*" (*ex plurimis*: Consiglio di Stato, Sez. V 25 marzo 2016, n. 1239;

14 aprile 2015, n. 1872; 11 ottobre 2013 n. 4980 e 15 novembre 2012, n. 5773; Sez. IV, 10 febbraio 2017, n. 575; 10 giugno 2013, n. 3172; Sez. VI, 23 dicembre 2013, n. 6188).

Lo stesso Codice, in effetti, statuisce chiaramente: *“Tutti i termini del procedimento si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241”*.

La **consapevole violazione del termine** cui il Comitato andrebbe incontro per assecondare l'ennesima richiesta dilatoria della DI NIZIO s.r.l., comporterebbe *ex se* l'applicazione delle richiamate disposizioni di cui, appunto, all'art. 2, c. 9, L. n. 241/1990 che recita: *“La mancata o tardiva emanazione del provvedimento costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario”* e art. 2-bis, c. 1, *ibidem*: *“Le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1-ter, sono tenuti al risarcimento del danno cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento”*.

Si rilevi - inoltre - come nessuna ipotesi di proroga, rinvio o sospensione sia contemplata dal Codice dell'Ambiente *“in ragione della pendenza di un ricorso dinanzi al TAR”* (così, testualmente, il motivo su cui si fonda l'istanza della DI NIZIO s.r.l.), laddove - al contrario - **la pendenza di un ricorso non costituisce causa sospensiva nemmeno più nello specifico universo degli appalti pubblici** (dove siffatto genere di illegittime sospensioni aveva trovato inizialmente terreno per attecchire): una prassi amministrativa viziata ed illegittima, ed ora come tale sinanche espressamente vietata dal Legislatore a partire dalle note norme del correttivo cd. *“Sblocca-cantieri”*.

Non da ultimo, e conclusivamente, si rilevi che la stessa impresa istante è perfettamente consapevole dell'**insussistenza di alcuna causa di necessità o seriamente fondante l'ennesimo, dilatorio rinvio richiesto** per la discussione del proprio progetto di realizzazione di un impianto di trattamento per rifiuti sanitari a rischio infettivo con annesso deposito per rifiuti anche pericolosi, **al punto** da non aver **neppure in sede giudiziaria avanzato alcuna istanza sospensiva** dei provvedimenti impugnati, rinviando qualsiasi discussione all'udienza pubblica (**che, infatti, deve essere ancora fissata dall'Ecc.mo TAR adito**, nonostante l'istanza formulata dalla ricorrente risalga addirittura a novembre 2020).

Tra le conseguenze legali ed amministrative che la denegata, illegittima scelta di accogliere l'ennesima, dilatoria istanza di proroga (oltre alle tre già concesse da questo rispettabile Comitato) comporterebbe, va annoverata la lesione degli interessi pubblici tutelati dalle altre Amministrazioni pubbliche coinvolte, nonché degli interessi legittimi di cui sono espressione i portatori di interesse contro-interessati intervenuti nel procedimento. E' di adamantina evidenza che la conclamata violazione del termine di cui al cit. art. 27-bis, Codice dell'Ambiente, oltre a tutte le funeste conseguenze già illustrate,

comporterebbe la necessità - per le Amministrazioni pubbliche - e la possibilità - per le associazioni e tutti gli altri portatori di interesse coinvolti - di tutelare la lesione delle rispettive posizioni giuridiche, in ciò ingenerando nuovo contenzioso che vedrebbe - questo sì! - la Regione inevitabilmente soccombente.

**B) Ancora in diritto: sulla contraddittorietà degli atti posti in essere dalla DI NIZIO s.r.l., con conseguente impossibilità di accedere alla ennesima, dilatoria richiesta di proroga/rinvio.**

Si rammenti come, nella causa già intentata contro la Regione Abruzzo, il CCR-VIA et a., la DI NIZIO s.r.l. abbia impugnato *“d. il Giudizio n. 3243 dell’01.10.2020 del CCR-VIA, con cui si comunica l’accoglimento della proroga di giorni 90 del termine di cui al giudizio 3230”*.

La circostanza lascia abbastanza basiti: ci si trova, infatti, di fronte ad impugnativa di una proroga chiesta propria dalla stessa DI NIZIO s.r.l. (e sin troppo generosamente concessa da codesto spettabile CCR-VIA) che - ottenutala - non ha esitato a trasformarla, a livello giudiziario, in un motivo di causa per radicare la responsabilità della Regione, del CCR-VIA e dei suoi tecnici e funzionari sotto il profilo di un presunto, quanto inesistente, aggravio procedimentale.

Si consideri, altresì, che la DI NIZIO s.r.l., nel medesimo ricorso, ha già rappresentato espressamente la volontà di impugnare *“tutti gli atti [...] consequenziali”*.

Orbene: com'è possibile concedere un ulteriore rinvio, che inevitabilmente avverrebbe sulla base di quello già concesso ed impugnato, laddove la stessa DI NIZIO s.r.l. considera quello originario (da lei stessa richiesto!!!) viziato?

E' di tutta evidenza che, in disparte la contraddittorietà degli atti posti in essere dalla DI NIZIO s.r.l., la concessione di un nuovo rinvio, certamente illegittimo, sarebbe strumentalmente utilizzata dall'impresa, come già avvenuto con quello di cui al precedente Giudizio n. 3243 dell'01.10.2020, per sostenere in giudizio - non certo senza ardire - *“... un ulteriore aggravio del procedimento assolutamente incompatibile con qualsiasi forma di principio di leale collaborazione, economia procedimentale e buon andamento della P.A”*.

**C) Nel merito: perdurante inadempimento della DI NIZIO s.r.l.**

Nonostante i termini già concessi dalla Regione Abruzzo e dal CCR-VIA (cui male gliene incolse, visto il ricorso già radicato), il progetto della DI NIZIO s.r.l. continua ad essere deficitario, da qualunque parte lo si rimiri, sotto una molteplicità di punti di vista tecnici e contenutistici. E sì che si sta avendo riguardo alla *“Realizzazione di un impianto di trattamento di rifiuti sanitari a rischio infettivo, con adiacente deposito per rifiuti pericolosi e non”*, un'opera dalle ricadute ambientali enormi.

Preme, nel merito, far rilevare come le deficienze progettuali di cui al preavviso di rigetto del 10.9.2020 (Giudizio n. 3230), pur dopo il lunghissimo tempo intercorso, ed in disparte la Valutazione di Incidenza Ambientale negativa formulata dalla Commissione Tecnica comunale, perdurino immutate.

Il CCR - VIA aveva infatti avuto modo di osservare in quell'occasione che: *“Considerato che relativamente al procedimento di Valutazione d'Impatto Ambientale il progetto necessita di essere integrato: - dello studio degli impatti conseguente all'incremento di traffico veicolare nell'area interessata dall'intervento, nonchè della viabilità utilizzata da e per l'impianto, con idonea indicazione su elaborato cartografico; - dello studio di impatto odorigeno generato dall'attività proposta, considerando l'effetto cumulo con altri impianti, appartenenti alla stessa categoria progettuale, localizzati nel medesimo contesto ambientale e territoriale; - dell'aggiornamento del QRE come richiesto nella citata nota dell'ARTA; - dello studio di ricaduta degli inquinanti che tenga conto del contesto in cui s'inserisce l'impianto, dell'aggiornamento del QRE, dell'incremento di traffico veicolare e dei recettori presenti nell'intorno dell'attività; - occorre che la ditta presenti una relazione che evidenzi opportunità e benefici attesi sul piano ambientale, sociale ed economico per il territorio regionale a fronte dell'inserimento dell'attività in progetto”*.

Orbene, nonostante gli oltre quattro mesi trascorsi, nessuna delle integrazioni necessarie è stata depositata, in spregio non solo alla proroga concessa, ma allo stesso Codice dell'Ambiente ed al P.A.U.R. che avrebbe postulato, in ossequio alle prescrizioni di cui all'art. 27, c. 1, D. Lgs. n. 152/2006, la completezza della documentazione predisposta a cura del proponente sin dall'instaurazione del procedimento medesimo.

o o o

Alla luce delle brevi considerazioni di cui sopra,

**VOGLIA**

codesto spettabile CCR-VIA / Regione Abruzzo - Servizio Valutazioni Ambientali:

1. in ragione della palese contraddittorietà degli atti posti in essere dalla istante DI NIZIO s.r.l., dichiarare l'ennesima istanza di rinvio formulata dall'impresa in data 21.12.2020 irricevibile e/o inammissibile;
2. nella denegata ipotesi di cui sopra, rigettarla nel merito, per la palese violazione dei termini perentori di cui all'art. 27-bis, D. Lgs. n. 152/2006 che un suo eventuale accoglimento comporterebbe, anche al fine di scongiurare le conseguenze erariali e disciplinari a carico dei funzionari pubblici e dei tecnici responsabili della conclamata violazione;
3. in entrambi i casi, prendere atto che - nel termine di cui al Giudizio n. 3230/2020 recante "*Preavviso di rigetto per la Realizzazione di un impianto di trattamento di rifiuti sanitari a rischio infettivo, con adiacente deposito per rifiuti pericolosi e non, in Loc. Saletti del Comune di Atessa*" - il proponente DI NIZIO s.r.l. non ha fatto pervenire osservazioni, né ha prodotto le integrazioni documentali necessarie richieste e, conseguentemente, procedere con l'adozione del provvedimento conclusivo negativo in relazione all'istanza progettuale dal medesimo avanzata in data 13 agosto 2017.

*Salvis juribus.*

Atessa, 12 gennaio 2021

Il Sindaco del Comune di Atessa

Dott. Giulio Sciorilli Borrelli

Il legale

avv. prof. Andrea Filippini